



REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
“GARIBALDI”
Catania

DELIBERAZIONE DIGITALE N° 54 / D del 05/05/2026

Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PRODOTTI DALL'ARNAS GARIBALDI DI CATANIA. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI PROROGA TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11, DEL D.LGS. N. 50/2016, NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA APERTA AZIENDALE INDETTA CON DELIBERAZIONE N. 338 DEL 31/03/2025.

STRUTTURA PROPONENTE

Responsabile Provveditorato ed Economato

L'Istruttore

Il Responsabile del Procedimento

Romano Francesco

Russo Valentina

Il Responsabile

Valentina Russo



REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
“GARIBALDI”
Catania

DELIBERAZIONE N. _____ del _____

Oggetto: Servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi prodotti dall'ARNAS Garibaldi di Catania. Esercizio dell'opzione di proroga tecnica, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nelle more della conclusione della procedura aperta aziendale indetta con deliberazione n. 338 del 31/03/2025.

STRUTTURA PROPONENTE
U.O.C PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

L'Istruttore
Dott. Francesco Romano

Il R.U.P.
Dott. Ing. Valentina Russo

Il Direttore dell'UOC
Provveditorato ed Economato
Dott. Ing. Valentina Russo

Registrazione Contabile

Budget Anno 2026 – **Conto** 20011000070 – Importo complessivo € **419.768,22** IVA inclusa – Aut. **105 sub 4**
“Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi”

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,
il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Giammanco,
nominato con Decreto Presidenziale n.321/Serv 1°/S.G./2024
con l'assistenza del Segretario, _____ ha adottato la seguente deliberazione

Il Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato

Premesso che l'art. 9 c. 3 del D.L. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014, ha imposto agli Enti del SSN l'obbligo di ricorrere agli strumenti di acquisto e negoziazione eventualmente banditi dal Soggetto aggregatore regionale e/o dalla Consip S.p.A., demandando ad apposito DPCM l'individuazione delle categorie merceologiche soggette alla centralizzazione e razionalizzazione degli acquisti;

che il DPCM 24 Dicembre 2015, successivamente sostituito e integrato dal DPCM 11 luglio 2018, ha individuato le categorie merceologiche nonché le soglie al superamento delle quali dovranno essere svolte procedure di acquisto aggregate per mezzo dei Soggetti aggregatori, in cui risulta essere ricompreso, tra gli altri, il "Servizi di smaltimento rifiuti sanitari";

che con delibera n. 58 del 22 luglio 2015 l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha individuato la *Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana* (nel prosieguo anche solo CUCRS) quale Soggetto Aggregatore deputato allo svolgimento delle procedure di acquisto/negoziazione aggregate per gli Enti con sede nel territorio della Regione Siciliana;

che con D.A.S. n. 406 del 20/03/2017 la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) per la Regione Siciliana ha indetto una procedura di gara, della durata di anni quattro, per l'affidamento del servizio di ritiro, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi prodotti dalle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, da esperirsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto;

che con D.A.S. n. 539 del 06/04/2018 e successivo D.A.S. n. 1273 del 06/07/2018 la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) per la Regione Siciliana ha disposto l'aggiudicazione dei lotti della procedura di gara relativa al servizio di ritiro, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi;

che con deliberazione n. 918 del 07/09/2018, questa ARNAS, ha preso atto dell'avvenuta aggiudicazione definitiva della procedura di gara centralizzata indetta dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) per la Regione Siciliana, relativa al servizio di ritiro, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi;

che con deliberazioni n. 432 e n. 433 del 14/05/2020, questa Azienda, ha quindi disposto l'adesione alle Convenzioni attive della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) per la Regione Siciliana, affidando il servizio di ritiro, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi, distinti per tipologia in relazione ai codici CER, in favore del R.T.I. Medieco Servizi S.r.l. – Progetto Ecologia di Albano A & C S.r.l., per la durata di anni quattro, con decorrenza dal 01/04/2020 e fino al 31/03/2024;

Considerato che in vista della scadenza del servizio, nonché allo scopo di garantirne la continuità, con nota prot. n. 17617 del 10/10/2023, questa Azienda, chiedeva alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) per la Regione Siciliana di prospettare le tempistiche utili alla definizione della nuova procedura centralizzata, e ove quest'ultime non fossero risultate compatibili con le esigenze aziendali, chiedeva, in subordine, di volere autorizzare l'ARNAS a bandire una procedura autonoma, riconoscendo altresì, nelle more di espletamento della stessa e solo per il tempo a ciò strettamente necessario, la possibilità di mantenere attivo il servizio con l'attuale Aggiudicatario, fatta salva la previsione di espressa clausola risolutiva per l'ipotesi di sopravvenuto nuovo affidamento;

che, in riscontro alla superiore richiesta, con nota acquisita al prot. provv. n. 9105 del 17/10/2023, l'Ufficio Speciale della Centrale Unica di Committenza per l'Acquisizione di Beni e Servizi della Regione Siciliana, stante l'impossibilità di prevedere le tempistiche di definizione della nuova procedura centralizzata, ha autorizzato l'ARNAS ad adottare le misure più idonee a garantire la continuità del servizio, ferma restando la previsione di espressa clausola risolutiva in caso di sopravvenuta attivazione della medesima procedura;

che con deliberazione n. 238 del 02/04/2024, questa Azienda, ha autorizzato il mantenimento, senza soluzione di continuità, del servizio di ritiro, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi per un periodo di mesi 12;

Atteso, in ragione della mancata indizione di una procedura di acquisto aggregata, che con deliberazione n. 338 del 31/03/2025 questa Azienda - al fine di garantire la continuità del servizio alla data di scadenza del mantenimento disposto con la deliberazione n. 238/2024 da ultimo richiamata - ha quindi indetto una procedura di gara aziendale aperta, ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, articolata in tre lotti, finalizzata alla stipula di un contratto ponte per l'affidamento, per la durata di mesi ventiquattro, del servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti sanitari (con codice CER 18, con codice CER diverso da 18 e radioattivi);

che con il medesimo provvedimento da ultimo citato, unitamente all'indizione della procedura di acquisto aziendale, è stato altresì disposto il mantenimento del servizio affidato in favore del R.T.I. Medieco Servizi S.r.l. – Progetto Ecologia di Albano A & C S.r.l., con decorrenza dal 01/04/2025 fino al 31/03/2026;

che le tempistiche di espletamento della superiore procedura hanno subito una dilazione temporale in ragione, da una parte, dalla laboriosità della attività di valutazione demandate al Seggio di gara e alla Commissione tecnica e, dall'altra, dalla presentazione di istanze cautelari e ricorsi promossi da un operatore economico concorrente presso il competente Tribunale Amministrativo regionale per la Sicilia; **che**, a quest'ultimo riguardo, avverso un provvedimento di esclusione adottato da questa Stazione appaltante con nota prot. n. 26674 del 24.12.2025, veniva avanzata istanza cautelare dall'o.e. escluso, positivamente accolta dal T.A.R. Sicilia (sez. staccata di Catania - III) con Ordinanza n. 24 del 17/01/2026, e, successivamente presentato ricorso presso la medesima sezione, anch'esso accolto con Sentenza n. 722/2026 del 05/03/2026 determinando l'annullamento del provvedimento di esclusione;

che, al netto dei fisiologici rallentamenti dettati dalle superiori circostanze, in data 18/03/2026, il Seggio di gara ha quindi provveduto – in seduta pubblica – all'apertura delle offerte economiche nonché all'elaborazione della graduatoria provvisoria come da verbale n. 16 di pari data;

che in occasione della predetta seduta pubblica, i Componenti del Seggio hanno tuttavia rilevato l'anomalia dell'offerta presentata dal concorrente primo graduato, rimettendo, per tanto, gli atti al RUP per l'attivazione del subprocedimento di verifica di cui all'art. 110 del D. lgs n. 36/2023;

che nota prot. n. 3200 del 14/04/2026 è stato richiesto alla ditta prima in graduatoria la presentazione di giustificativi a comprova della serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta;

che la verifica sull'anomalia dell'offerta risulta ancora in atto con conclusione stimata delle attività entro la prima decade del mese di maggio 2026;

che il subprocedimento di verifica dell'anomalia, obbligatoriamente attivato sulla scorta di quanto stabilito dal citato art. 110 del D.lgs. 36/2023, comporta tempi tecnici di istruttoria, contraddittorio e valutazione non comprimibili, configurando una naturale (ed ulteriore) dilatazione delle tempistiche di aggiudicazione non imputabile alla Stazione appaltante ma al necessario rispetto delle garanzie procedurali;

Ravvisato che nelle more di conclusione del subprocedimento di verifica dell'anomalia nonché della successiva definizione della procedura di gara si rende necessario garantire la continuità del servizio di ritiro, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi in quanto, il servizio, afferisce alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza nonché soggiace a disposizioni normative che ne sanciscono l'obbligatorietà con conseguente esigenza di evitare ogni soluzione di continuità;

che per il predetto servizio, in scadenza al 31/03/2026, giusta deliberazione n. 338 del 31/03/2025, è stata proposta dal Settore Provveditorato ed Economato alla Direzione Strategica l'adozione di un provvedimento di proroga con decorrenza dal 01/04/2026;

che allo scopo di individuare le misure più idonee a garanzia della continuità del servizio per tutto il tempo occorrente alla definizione della procedura di gara aziendale, di concerto con la Direzione Amministrativa, sono state meglio esaminate tutte le circostanze incidenti sul servizio stesso, a valle del quale si è ritenuto opportuno procedere con una revisione delle determinazioni precedentemente proposte;

che si è ritenuto necessario e indifferibile garantire la continuità del servizio in argomento per un periodo stimato di ulteriori mesi cinque decorrenti dal 01/04/2026 e quindi fino al 31/08/2026, utili alla completa

definizione della procedura di gara aziendale, quest'ultima, come già anticipato, allo stato attuale in fase di valutazione di anomalia delle offerte;

che il termine di cinque mesi trova giustificazione nelle tempistiche – non comprimibili - necessarie alla conclusione della procedura di gara in essere (subprocedimento di anomalia, aggiudicazione, stand-still, controlli, contrattualizzazione e subentro dell'operatore aggiudicatario) ferma in ogni caso la facoltà di risoluzione anticipata qualora, prima della scadenza del suddetto periodo di proroga, questa Amministrazione dovesse definitivamente concludere la procedura di gara aziendale;

che il predetto termine tiene conto, in via prudenziale, anche di ulteriori – eventuali - rallentamenti nella definizione della procedura non direttamente imputabili alla Stazione appaltante (es. richieste di accesso agli atti);

Preso atto che la continuità del servizio in argomento può garantirsi ricorrendo all'istituto della proroga tecnica di cui all'art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, applicabile *ratione temporis* alla procedura indetta dalla Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana, recepita da questa Azienda con deliberazioni n. 432 e n. 433 del 14/05/2020;

che, in proposito, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale formatosi sull'istituto (Coniglio di Stato, Sez. V., sent. n. 8082 del 17/10/2025) oltre che secondo gli indirizzi forniti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (*Cfr. ex multis* deliberazioni n. 263/2018, n. 384/2018, n. 536/2020 n. 147/2021, n. 576/2021, n. 591/2021, atto del Pres. 13.4.2022-fasc.336/2021, parere Funz Cons 47/2022), la proroga tecnica, pur costituendo uno strumento eccezionale e temporalmente limitato all'instaurazione di un nuovo rapporto contrattuale, rappresenta un mezzo legittimo per garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali soprattutto per quei servizi, come nel caso di specie, la cui sospensione determinerebbe una grave compromissione delle condizioni di salute, sicurezza ed igiene dei Presidi ospedalieri aziendali;

che, a mente dei richiamati orientamenti, la legittimità della proroga tecnica è altresì ritenuta uno strumento finalizzato esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro (c.d. contratto "ponte") alle medesime pattuizioni/condizioni, attivabile in tutte le ipotesi in cui la Stazione Appaltante abbia già provveduto all'indizione di una procedura per l'individuazione contraente, purché la stessa non si sia resa responsabile di ritardi nell'indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario;

Rilevato, in ragione di quanto precede, che ricorrono i presupposti per avvalersi della *c.d.* proroga tecnica del contratto sottoscritto con R.T.I. Medieco Servizi S.r.l. – Progetto Ecologia, ed in particolare:

- il servizio di ritiro, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi (distinti per tipologia in relazione ai codici CER) costituisce un servizio pubblico essenziale e l'eventuale interruzione dello stesso determinerebbe un grave pericolo per l'igiene, la salute e l'incolumità pubblica imponendo, quindi, l'adozione di misure necessarie a garantirne il mantenimento operativo con conseguente esigenza di evitare ogni soluzione di continuità;
- la misura, come già ampiamente chiarito in parte motiva, è strettamente necessaria a garantire la conclusione delle attività di valutazione della anomalia delle offerte e temporalmente limitata al termine di mesi cinque (5) decorrenti dal 01/04/2026;
- i ritardi nella procedura di individuazione di un nuovo contraente non sono imputabili alla Stazione Appaltante essendo legati alla complessità delle valutazioni demandate al Seggio e/o alla Commissione giudicatrice, alla presentazione di istanze cautelari e ricorsi promossi avverso il provvedimento di esclusione emesso nei confronti di un operatore economico concorrente, nonché al rispetto delle tempistiche sub-procedimentali previste per la valutazione dell'anomalia dell'offerta, quest'ultime, oggi, in fase di valutazione;
- la proroga tecnica di che trattasi viene disposta ai medesimi prezzi, patti e condizioni;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012.

PROPONE

Di disporre l'esercizio dell'opzione di proroga tecnica, ex art. 106 comma 11 del D. lgs. n. 50/2016, del contratto sottoscritto con il R.T.I. Medieco Servizi S.r.l. – Progetto Ecologia di Albano A & C S.r.l., per la prestazione del servizio di ritiro, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi, ai medesimi prezzi, patti e condizioni vigenti, per un periodo stimato pari a mesi cinque (5) decorrenti dal 01/04/2026 fino al 31/08/2026, quest'ultimo, termine stimato di conclusione della procedura di gara aziendale indetta con deliberazione n. 338/2025;

Di prevedere che la proroga tecnica oggetto del presente provvedimento, sia sottoposta a clausola di risoluzione anticipata da esercitarsi qualora la procedura di gara aziendali indetta con deliberazione n. 338 del 31/03/2025 venisse aggiudicata e resa efficace prima del termine di mesi cinque;

Di prendere atto che, in ragione delle rivalutazioni di cui si è detto in parte motiva rispetto alla precedente proposta di deliberazione, la proroga tecnica che si propone di deliberare produrrà effetti con decorrenza dal 01/04/2026 e fino al 31/08/2026, ferma in ogni caso la facoltà di risoluzione anticipata nell'ipotesi di sopravvenuta aggiudicazione della gara aziendale indetta con deliberazione n. 338/2025;

di prendere altresì atto che sulla base del consumo rilevato nel periodo aprile-agosto dell'anno 2025, che l'impegno di spesa per il periodo di proroga ammonta a complessivi € 344.072,31 (IVA esclusa);

Di trarre, dunque, la spesa complessiva di € 419.768,22 (IVA inclusa) per il servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi sul Conto Economico n. 20011000070 – Autorizzazione n. 105 sub 4 (“Servizio smaltimento rifiuti sanitari”) – Bilancio di competenza 2026;

Di munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecutività.

Il Direttore U.O.C Provveditorato ed Economato

(Dott. Ing. Valentina Russo)

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal Dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente e, pertanto:

DISPORRE l'esercizio dell'opzione di proroga tecnica, ex art. 106 comma 11 del D. lgs. n. 50/2016, del contratto sottoscritto con il R.T.I. Medieco Servizi S.r.l. – Progetto Ecologia di Albano A & C S.r.l., per la prestazione del servizio di ritiro, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi, ai medesimi prezzi, patti e condizioni vigenti, per un periodo stimato pari a mesi cinque (5) decorrenti dal 01/04/2026 fino al 31/08/2026, quest'ultimo, termine stimato di conclusione della procedura di gara aziendale indetta con deliberazione n. 338/2025;

PREVEDERE che la proroga tecnica oggetto del presente provvedimento, sia sottoposta a clausola di risoluzione anticipata da esercitarsi qualora la procedura di gara aziendali indetta con deliberazione n. 338 del 31/03/2025 venisse aggiudicata e resa efficace prima del termine di mesi cinque;

PRENDERE ATTO che, in ragione delle rivalutazioni di cui si è detto in parte motiva rispetto alla precedente proposta di deliberazione, la presente proroga tecnica produrrà effetti con decorrenza dal 01/04/2026 e fino al 31/08/2026, ferma in ogni caso la facoltà di risoluzione anticipata nell'ipotesi di sopravvenuta aggiudicazione della gara aziendale indetta con deliberazione n. 338/2025;

PRENDERE ALTRESÌ ATTO che sulla base del consumo rilevato nel periodo aprile-agosto dell'anno 2025, che l'impegno di spesa per il periodo di proroga ammonta a complessivi € 344.072,31 (IVA esclusa);

TRARRE, dunque, la spesa complessiva di € 419.768,22 (IVA inclusa) per il servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi sul Conto Economico n. 20011000070 – Autorizzazione n. 105 sub 4 (“Servizio smaltimento rifiuti sanitari”) – Bilancio di competenza 2026;

MUNIRE la presente deliberazione della clausola di immediata esecutività.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Carmelo Fabio Antonio Ferrara)

IL DIRETTORE SANITARIO (Dott.

(Dott. Mauro Sapienza)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giuseppe Giammanco)

Il Segretario

<p>Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____ e ritirata il giorno _____</p> <p style="text-align: right;">L'addetto alla pubblicazione _____</p> <p>Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.</p> <p>Catania _____</p> <p style="text-align: right;">Il Direttore Amministrativo _____</p>
<p>Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____</p>
<p>Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____</p>

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - nota di approvazione prot. n. _____ del _____
 - per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
“GARIBALDI”
Catania

DELIBERAZIONE DIGITALE N° 54 /D del 05/05/2026

Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PRODOTTI DALL'ARNAS GARIBALDI DI CATANIA. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI PROROGA TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11, DEL D.LGS. N. 50/2016, NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA APERTA AZIENDALE INDETTA CON DELIBERAZIONE N. 338 DEL 31/03/2025.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno 07/05/2026

Esecutiva dal: 05/05/2026

Questo atto è stato firmato digitalmente da:

Russo Valentina - Responsabile del procedimento Responsabile Provveditorato ed Economato

Russo Valentina - - Responsabile Provveditorato ed Economato

Roccella Giovanni - - Responsabile Economico Finanziario e Patrimoniale

Grasso Irene - Segretario Segreteria Direzione Generale

Ferrara Carmelo - Il Direttore Amministrativo Direttore Amministrativo

Sapienza Mauro - Il Direttore Sanitario Direttore Sanitario Azienda

Giammanco Giuseppe - Il Direttore Generale Direttore Generale

Burgio Calogero - Incaricato alla pubblicazione Affari Generali